Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 214

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Roma - Lunedì, 19 settembre 1938 - Anno XVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **1428**.
**Provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 371, e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860, e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 99, ed il decreto Ministeriale 7 luglio 1936, n. 201376, contenente le norme per la sua applicazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti a favore dei mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione, intesi anche ad assicurare il realizzo dei crediti dell'Istituto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di concedere ai mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, che risultino morosi al 1° agosto 1938, un più lungo periodo — da non superare in alcun caso i cinquanta anni a partire dalla semestralità scadente il 1° gennaio 1939 — per l'ammortamento del loro debito.

Tale debito sarà limitato al solo capitale ancora da rimborsare, accertato alla data di inizio della morosità, ferme restando per il nuovo ammortamento le norme di cui all'art. 327 del testo unico delle leggi sul terremoto del 1908, approvato col decreto Luogotenenziale del 17 agosto 1917, n. 1399.

Analoga concessione potrà essere fatta anche a favore:

*a*) dei mutuatari che si siano avvalsi della ratizzazione di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, restando annullati i relativi contratti già stipulati, ed imputando a scomputo delle semestralità insolute le rate corrisposte in seguito a tale ratizzazione;

*b*) dei mutuatari che, entro la predetta data del 1° agosto 1938, abbiano versate delle somme in acconto degli arretrati, imputando tali somme interamente a discarico delle semestralità insolute, a partire da quella con cui si è iniziata la morosità;

*c*) dei mutuatari che — pur essendo alla predetta data del 1° agosto 1938 al corrente con i versamenti all'Istituto — ne facciano esplicita domanda non oltre il 31 ottobre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 401, foglio 86.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1938-XVI, n. **1429**.
**Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle Amministrazioni statali e parastatali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Vista la legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, che detta norme relative alla distribuzione delle maschere antigas;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, che reca norme fondamentali in materia di protezione antiarea, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629;

Visto il R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, che approva il regolamento per la igiene del lavoro;

Visto il R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 490, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, precitata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una più ampia distribuzione delle maschere antigas al personale delle industrie e degli enti statali e parastatali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'obbligo di essere fornito di maschera antigas, di tipo analogo a quello da distribuire ai reparti territoriali delle Forze armate, oltre che al personale di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 490, è esteso a tutto il personale di qualunque stabilimento e azienda industriale, presente al 1° luglio di ogni anno.

In conseguenza, entro i termini stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, la distribuzione delle maschere al personale dell'industria, a qualunque ramo essa appartenga, dovrà essere totalitaria.

Art. 2.

Ugualmente, entro i termini stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, l'intero personale di tutti gli enti statali e parastatali, delle Provincie e dei Comuni dovrà essere fornito di maschere antigas del tipo T/35, a cura e a spese della rispettiva Amministrazione.

Art. 3.

L'acquisto delle maschere occorrenti a tutto il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovrà essere compiuto entro il termine di dieci anni, a cominciare dal 1° luglio 1938-XVI, in modo da raggiungere, al termine di ogni anno finanziario, le seguenti aliquote di distribuzione per ciascuna azienda, industria e stabilimento e per ciascun Ente statale e parastatale, Provincia e Comune:

al 30 giugno 1939-XVII il 20 % (comprese le maschere già acquistate e distribuite negli anni precedenti);

al 30 giugno 1940-XVIII il 30 %;
al 30 giugno 1941-XIX il 40 %;
al 30 giugno 1942-XX il 50 %;
al 30 giugno 1943-XXI il 60 %;
al 30 giugno 1944-XXII il 70 %;
al 30 giugno 1945-XXIII l' 80 %;
al 30 giugno 1946-XXIV il 90 %;
al 30 giugno 1947-XXV il 95 %;
al 30 giugno 1948-XXVI il 100 %;

Art. 4.

In armonia a quanto è disposto nell'art. 2 del regolamento per l'igiene generale del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, l'acquisto delle maschere per tutto il personale delle industrie dovrà essere fatto a cura e a spese dei datori di lavoro.

Art. 5.

Gli enti statali che debbono provvedere di maschera il proprio personale dovranno farne richiesta attraverso il rispettivo Ministero alla direzione del Servizio chimico militare, che provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri stessi e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Per il personale delle Amministrazioni parastatali, delle Provincie, dei Comuni e delle industrie, la richiesta delle maschere dovrà essere fatta alla Presidenza generale dell'Unione Nazionale Protezione Antiarea (U.N.P.A.) o agli enti da questa delegati. L'U.N.P.A. provvederà ad acquistare le maschere secondo le norme dell'art. 6 del citato regolamento per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284.

Art. 6.

Per gli stabilimenti e le aziende industriali, che saranno impiantati posteriormente al 1° luglio 1938-XVI, come pure per tutti i nuovi Enti statali, parastatali, Provincie e Comuni, l'acquisto obbligatorio delle maschere dovrà essere effettuato sempre in un periodo di dieci anni, a cominciare dal 1° luglio successivo a quello dell'impianto, e con la proporzione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Restano ferme:

*a*) le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'art. 11 del regolamento per la sua esecuzione, circa la provvista, conservazione e manutenzione delle maschere;

*b*) le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e degli articoli 12 e 13 del regolamento per la sua esecuzione, circa le ispezioni da eseguirsi per l'accertamento della rigorosa esecuzione delle disposizioni del presente decreto;

*c*) le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'art. 14 del regolamento per la sua esecuzione, circa la denuncia delle infrazioni e la conseguente penalità.

Art. 8.

Il presente decreto, le cui norme avranno effetto dal 1° luglio 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 401, foglio 84.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1430.
**Modificazioni al regime fiscale della birra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sulla birra, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto l'art. 83 del regolamento approvato col R. decreto 19 novembre 1874, n. 2248;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
*Ritenuta* la necessità urgente ed assoluta di dare un migliore assetto all'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sulla fabbricazione della birra, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e modificato con R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 285, è sostituito dal seguente:
« E' stabilita un'imposta sulla fabbricazione della birra nella misura di L. 6 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con il saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.
« La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado. Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.
« Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11 ».

Art. 2.

L'art. 11 del testo unico 8 luglio 1924 sopracitato è sostituito dal seguente:
« E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione per la birra che viene esportata all'estero.
« La restituzione ha luogo in base all'effettivo volume della birra esportata ed al suo grado saccarometrico rapportato al volume e arrotondato al decimo di grado, come al precedente art. 1, e determinato mediante analisi da parte del competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.
« La restituzione dell'imposta, non domandata nel termine di anni due dalla data della bolletta doganale di uscita, rimane prescritta.
« Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero che non sia quella della presentazione della bolletta originale d'uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti della finanza, a norma delle disposizioni doganali ».

Art. 3.

Per la birra esportata all'estero entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, verrà restituita l'imposta nella misura di L. 6,20 per ettolitro grado. Invece, per la determinazione del suo grado saccarometrico, verrà provveduto all'arrotondamento al decimo di grado fin dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* 1938 - *Anno XVI*
*Atti del Governo, registro* 401, *foglio* 92. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1431.
**Modificazioni alle norme per l'applicazione delle imposte sul consumo del gas e dell'energia elettrica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto l'allegato *C* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1331, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un migliore assetto all'applicazione dell'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 dell'allegato *C* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, è sostituito dal seguente:
« I) L'imposta sul consumo dell'energia elettrica è stabilita nelle seguenti misure:
*a*) di cent. 40 per ogni Kilowattora di energia elettrica impiegata a scopo di illuminazione;
*b*) di cent. 1,5 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in ogni altro uso, salve le riduzioni e le esenzioni di cui appresso;
*c*) di cent. 1 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi diversi dall'illuminazione in stabilimenti per l'esercizio di un'industria chimica o metallurgica;
*d*) di cent. 0,6 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata come energia termica nei forni elettrici, eccettuati i processi esclusivamente elettrometallurgici esenti ai sensi del numero 2, lettera *c*) del presente articolo.
« Le aliquote di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), e *d*) sono ulteriormente ridotte a due terzi qualora, dagli accertamenti della Finanza, il costo effettivo medio annuale di ogni Kwo risulti per il consumatore superiore a 5 ma non a

10 centesimi; ad un terzo qualora detto costo non sia superiore a 5 centesimi; ed, infine, al 10 % del costo medesimo quando questo non sia superiore a 3 centesimi, per gli usi di cui alle lettere *b*) e *c*), e non sia superiore a 2 centesimi per l'uso di cui alla lettera *d*).

« E' esente dall'imposta:

1) l'energia elettrica impiegata per la illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscano in virtù di leggi o di speciali regolamenti;

2) l'energia elettrica impiegata nei seguenti usi diversi dalla illuminazione:

*a*) forza motrice destinata esclusivamente per la generazione o trasformazione di altra energia elettrica;

*b*) processi industriali elettrochimici (elettrolisi) nelle industrie chimiche;

*c*) produzione di energia termica utilizzata nei processi esclusivamente elettrometallurgici, nell'industria metallurgica;

*d*) esperienze a scopi scientifici o didattici nelle aule e nei laboratori dei pubblici istituti;

*e*) esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche.

3) l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso:

*a*) inerente all'impianto e all'esercizio di linee ferroviarie elettrificate dello Stato;

*b*) effettuato sulle navi, sui carri e vetture automobili che producono l'energia elettrica consumata con mezzi propri compresi gli accumulatori;

*c*) effettuato nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche purchè sussista la condizione della reciprocità.

« II) L'imposta sul consumo del gas è stabilita nelle seguenti misure:

*a*) di cent. 15 per ogni metro cubo di gas proveniente dagli oli minerali, di gas metano o derivato dal suolo, destinati ad uso di illuminazione o di riscaldamento;

*b*) di cent. 6 per ogni metro cubo di gas di altra specie destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

« Le miscele di gas indicati alla lettera *a*) con quelli indicati alla lettera *b*) sono soggette all'imposta nella misura di centesimi 15 per ogni metro cubo, quando i gas di cui alla lettera *a*) vi siano contenuti nella proporzione di almeno il 40 %.

« E' esente da imposta:

*a*) il gas impiegato per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscano in virtù di leggi o di speciali regolamenti;

*b*) quello impiegato in processi di fabbricazione in stabilimenti industriali per l'esercizio delle industrie chimiche, metallurgiche, tipografiche e tessili;

*c*) quello impiegato in esperienze a scopi scientifici o didattici nelle aule e nei laboratori dei pubblici istituti;

*d*) quello impiegato nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, purchè sussista la condizione della reciprocità.

« Le contestazioni circa la specie della industria, agli effetti dell'applicazione del presente articolo, saranno decise con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministero delle corporazioni ».

## Art. 2.

All'art. 2 del testo unico di leggi approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 è sostituito il seguente:

« Chiunque intenda esercitare un'officina di produzione di gas e di energia elettrica deve farne denuncia all'Ufficio tecnico preposto all'applicazione dell'imposta con le norme stabilite nel Regolamento ed ottenerne la licenza.

« Sono considerati come fabbricanti a tutti gli effetti della presente legge d'imposta:

*a*) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita;

*b*) gli acquirenti di gas e di energia elettrica, per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 20 metri cubi di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 20 Kw di energia elettrica;

*c*) gli acquirenti di energia elettrica per azionare convertitori a motore dinamo, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

« Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e impiego unico, con potenza impegnata superiore ai 20 Kw, possono essere a loro richiesta considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione sia con gruppi motore dinamo sia con raddrizzatori di qualsiasi sistema ».

## Art. 3.

Dopo il 2° comma dell'art. 5 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, è inserito il seguente comma:

« Per le dichiarazioni di consumo, presentate a parte dai fabbricanti in seguito ad accertamenti di sottrazioni fraudolente di gas e di energia elettrica, il pagamento dell'imposta sarà effettuato dal fabbricante entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui fu presentata la dichiarazione. L'Amministrazione peraltro si riserva in questi casi la facoltà di riscuotere direttamente l'imposta esonerando le ditte fabbricanti dal pagamento di essa ».

## Art. 4.

Al 2° comma dell'art. 6 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, è sostituito il seguente:

« Tale canone viene stabilito in base alla potenza in chilowatt, installata presso i consumatori, tenuti presenti i contratti e i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo, per l'energia ad uso di illuminazione, di L. 800 per chilowattanno, quando la potenza installata non superi i 5 Kw ».

## Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro n. 401, foglio n. 91.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1432.

**Aggiornamento delle norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè di talune disposizioni sulle indennità al personale della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, con le successive modificazioni, sulle indennità dovute al personale dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e le successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo aggiornamento di talune disposizioni relative allo stato e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè delle norme relative alla corresponsione dell'indennità di alloggio a favore degli ufficiali generali, in seguito alla costituzione delle grandi unità;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 59 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1938-XVI:

« Il giudizio di secondo grado è dato da una commissione superiore di avanzamento composta dal Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, o dall'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni, e da due (o quattro) generali di grado non inferiore a quello di generale di squadra aerea, che saranno designati annualmente con suo decreto dal Ministro per l'aeronautica.

« La presidenza della Commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica o dall'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni ».

Art. 2.

La decisione di sottoporre l'ufficiale della Regia aeronautica a consiglio di disciplina di cui all'art. 75 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, come modificato dall'art. 1 della legge 17 marzo 1930-VIII, n. 337, è estesa al comandante di squadra aerea per quanto riguarda gli ufficiali da esso direttamente dipendenti, restando devoluta al Comando di zona aerea territoriale, nella cui giurisdizione territoriale trovasi l'ufficiale inquisito, la competenza per la formazione e convocazione del Consiglio di disciplina.

Art. 3.

L'art. 14 del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° luglio 1938-XVI:

« Agli ufficiali generali che rivestono una delle cariche appresso indicate è dovuta la indennità per spese di alloggio nella misura seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Maresciallo dell'Aria . . . . . . . . . . | L. | 7.200 |
| Generale d'armata aerea e generale di squadra durante il tempo in cui ricopre la carica di comandante designato d'armata aerea . . . . . . . . . . . . . | » | 7.200 |
| Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica; comandante di squadra aerea; comandante di zona aerea nelle circoscrizioni territoriali in cui non è costituita una squadra aerea . . . . . . . . . . . . . | » | 7.200 |
| Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica; comandante di zona aerea nelle circoscrizioni territoriali in cui è costituita una squadra aerea; comandante di divisione aerea; comandante di aeronautica della Sicilia e della Sardegna . . . . . . . . | » | 3.600 |
| Direttori generali o capi di ufficio centrale equiparato a direzione generale . . . . | » | 2.400 |
| Comandante della Scuola di guerra aerea; comandante della Regia accademia aeronautica, comandante della Scuola di applicazione della Regia aeronautica; comandante di brigata aerea . . . . . . . . . . | » | 1.800 |

« La indennità di alloggio è ridotta alla metà quando è fornito l'uso gratuito dei locali di alloggio oppure del mobilio.

« Non è dovuta quando è concesso l'uso gratuito dei locali e del relativo mobilio.

« Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati o illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve.

« Tale quota è determinata dal Ministero dell'aeronautica.

« Qualora l'Amministrazione aeronautica dovesse sostenere per l'affitto dei locali una spesa superiore all'indennità di alloggio, verrà corrisposta quest'ultima indennità lasciando all'ufficiale la cura di procurarsi l'alloggio.

« Le indennità di cui al presente articolo sono soggette alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XII, numero 1038 ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 401, foglio 93.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI, n. 1433.
**Istituzione di una sede distaccata di pretura nel comune di San Giuseppe Jato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di San Giuseppe Jato la sede distaccata della pretura di Piana dei Greci;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' istituita, con effetto dal 1° settembre 1938-XVI, nel comune di San Giuseppe Jato la sede distaccata della pretura di Piana dei Greci, con giurisdizione sui comuni di San Giuseppe Jato e di San Cipirrello.
Gli oneri per i locali, l'arredamento, la manutenzione ed, in genere, pel funzionamento della sede distaccata suddetta, sono a carico del comune di San Giuseppe Jato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 401, foglio 87.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1434.
**Collocamento nella categoria II, classe 5ª-bis, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Commissario generale dell'Esposizione universale di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Commissario generale dell'Esposizione universale di Roma è collocato nella categoria 2ª, classe 5ª-*bis*, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 401, foglio 88.* — MANCINI.

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 settembre 1938-XVI.
**Nomina dell'on. avv. Guido Franco a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'ing. Mario Belloni, membro della suddetta Corporazione quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione del Partito Nazionale Fascista per la nomina dell'on. avv. Guido Franco a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione dell'ing. Mario Belloni, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. avv. Guido Franco è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione dell'ing. Mario Belloni, deceduto, e cessa pertanto dal rappresentare nella Corporazione stessa i datori di lavoro dell'industria pesca marittima.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI

(3519)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 settembre 1938-XVI.
**Nomina del sig. Gino Gallarini a membro della Corporazione della chimica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Rodolfo Nenci, membro della suddetta Corporazione quale rappresentante dei lavoratori per il commercio, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina di Gino Gallarini a membro della Corporazione della chimica in sostituzione del dott. Rodolfo Nenci;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Gino Gallarini è nominato membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio, in sostituzione del dott. Rodolfo Nenci.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI

(3520)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 settembre 1938-XVI.
**Nomina del sen. prof. Raffaele Bastianelli a membro della Corporazione delle professioni e delle arti.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. prof. Eugenio Morelli, membro della suddetta Corporazione quale rappresentante dei medici, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del sen. prof. Raffaele Bastianelli a membro della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione dell'on. prof. Eugenio Morelli;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni:

Decreta:

Il sen. prof. Raffaele Bastianelli è nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante dei medici, in sostituzione dell'on. prof. Eugenio Morelli.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI

(3522)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 settembre 1938-XVI.
**Nomina del rag. Vittorio Fezzi a membro del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1938-XVI, contenente norme per il funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 24 febbraio 1938-XVI, riguardante la costituzione dei Comitati consultivi delle Corporazioni con il quale (art. 18) l'on. Ettore Giannantonio, membro della Corporazione del vetro e della ceramica, in rappresentanza dei lavoratori per il commercio è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta;
Visto il proprio decreto 19 maggio 1938-XVI con il quale l'on. Ettore Giannantonio cessa dalla carica di membro della Corporazione della zootecnia e della pesca;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del rag. Vittorio Fezzi a membro del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica in sostituzione dell'on. Ettore Giannantonio;

Decreta:

Il rag. Vittorio Fezzi componente della Corporazione del vetro e della ceramica è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione dell'on. Ettore Giannantonio.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI

(3521)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 settembre 1938-XVI.
**Nomina degli onorevoli Antonio Larocca e Aurelio Moro a membri del Comitato tecnico intercorporativo per l'automobile.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 10 febbraio 1938-XVI, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico intercorporativo per l'automobile;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti dell'on. Antonio Larocca in sostituzione del rag. Angelo Iacono;
Ritenuta altresì la necessità di integrare la composizione del Comitato con la partecipazione di un rappresentante dei professionisti ed artisti;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Antonio Larocca è chiamato a far parte del Comitato tecnico intercorporativo per l'automobile in sostituzione del rag. Angelo Iacono.

Art. 2.

L'on. ing. Aurelio Moro è chiamato a far parte del Comitato di cui all'art. 1 per la Corporazione della metallurgia e della meccanica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI

(3524)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 settembre 1938-XVI.
**Nomina dell'ing. Guido Vallecchi a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. dott. Guido Corni e l'ing. Guido Vallecchi, membri della suddetta Corporazione, il primo quale rappresentante dei datori di lavoro per gli autoservizi di linea ed il secondo quale rappresentante dei datori di lavoro per il servizio tassistico, sono stati confermati nelle dette cariche per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina dell'ing. Guido Vallecchi a membro della suddetta Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei datori di lavoro per gli autoservizi di linea in sostituzione dell'on. dott. Guido Corni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'ing. Guido Vallecchi, membro della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei datori di lavoro per il servizio tassistico, cessa dal rappresentare tale categoria professionale ed è nominato membro della Corporazione stessa, quale rappresentante dei datori di lavoro per gli autoservizi di linea, in sostituzione dell'on. dott. Guido Corni.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*: MUSSOLINI

(3523)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 agosto 1938-XVI.
**Sospensione del decreto 8 ottobre 1924 recante disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto in data 8 ottobre 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante l'obbligo di speciali formati per la compilazione delle tavole costruttive dei materiali adottati;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935 relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 16 agosto 1938-XVI;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 ottobre 1924, concernente l'obbligo di compilare le tavole costruttive dei materiali adottati nel formato 25 x 35 e suoi multipli 35 x 50; 50 x 70; 70 x 100; 100 x 140, è sospesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI*
*Registro n. 12 Finanze, foglio n. 159.* — BERITELLI.

(3525)

DECRETO DEL DUCE 9 settembre 1938-XVI.
**Conferma dell'on. prof. Giacomo Acerbo a membro del Gran Consiglio del Fascismo.**

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1935-XIII, col quale l'on. barone prof. Giacomo Acerbo venne nominato membro del Gran Consiglio del Fascismo per la durata di un triennio;

Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, contenente modificazioni alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo;

Decreta:

L'on. barone prof. Giacomo Acerbo, deputato al Parlamento, è confermato membro del Gran Consiglio del Fascismo per un altro triennio, a decorrere dal 19 ottobre 1938-XVI.

Roma, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Duce,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*: MUSSOLINI

(3596)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1938-XVI.
**Approvazione della concentrazione della gestione assicurativa italiana della Compagnia « La Nationale Incendie » nella società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1133, concernente le concentrazioni di imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, e la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni contro l'incendio e le esplosioni « La Nationale », con sede in Parigi e Rappresentanza generale nel Regno in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio italiano della seconda di dette compagnie alla Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1938 con cui la concentrazione predetta è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che la Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 29 aprile 1938 per notaio dottor Edoardo Goegani (repertorio n. 98420) dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni contro l'incendio e le esplosioni « La Nationale », con sede in Parigi e Rappresentanza generale nel Regno in Milano, nella Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano.

Roma, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(3559)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1938-XVI.
**Approvazione della concentrazione della gestione assicurativa della Compagnia « La Nationale Risques Divers » nella Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative e integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1938, n. 1133, concernente le concentrazioni di imprese di assicurazioni;

Considerato che la Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, e la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni rischi diversi « La Nationale », con sede in Parigi e Rappresentanza generale nel Regno in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio italiano della seconda di dette compagnie alla Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1938 con cui la concentrazione predetta è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che la Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 12 marzo 1938 per notaio dottor Edoardo Goegani (repertorio n. 98177) dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni rischi diversi « La Nationale », con sede in Parigi e Rappresentanza generale nel Regno in Milano, nella Società Anonima Italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano.

Roma, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(3560)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1938-XVI.
**Divieto dell'uso del benzolo ed omologhi a scopo di carburazione.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER LE COMUNICAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti di cokerie, officine da gas e distillerie di catrame nazionali, sono obbligati a sottoporre od inviare tutta la produzione di oli leggeri greggi alla distillazione frazionata per ricavarne benzolo, toluolo e xilolo raffinati e puri.

Art. 2.

E' vietato di adoperare i benzoli ed omologhi greggi, raffinati e puri, sia di produzione nazionale che importati, ad uso di carburazione, salvo casi speciali, per i quali dovrà essere ottenuta di volta in volta l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni - Ufficio speciale combustibili liquidi.

Art. 3.

La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto è affidata al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Le trasgressioni alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno punite con l'ammenda di cui all'art. 8 del precitato R. decreto legge 16 gennaio 1936, n. 270.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

*Il Ministro per le corporazioni:*
LANTINI

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL

*Il Ministro per le comunicazioni:*
BENNI

*Il Ministro per gli scambi e le valute:*
GUARNERI

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1938-XVI.
**Facilitazioni ferroviarie ai marescialli capo banda e sottufficiali tamburini.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico n. C. 311/19488/22 del 21 luglio 1938-XVI;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Viene concesso ai marescialli capo-banda ed ai sottufficiali tamburini assunti in servizio continuativo in base alla legge n. 1077, del 6 giugno 1935, e dopo i sei mesi di esperimento prescritti, l'applicazione della tariffa differenziale n. 7 senza limitazione nel numero dei viaggi.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria d'intesa col Ministero della guerra provvederà ad includere le disposizioni del precedente articolo nel regolamento trasporti militari (persone) già riordinato a norma dell'art. 6 dell'allegato al Regio decreto-legge n. 1948, dell'11 ottobre 1934, e stabilirà la decorrenza del provvedimento e le modalità particolari di applicazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

*Il Ministro per le comunicazioni:*
BENNI.

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1938-XVI.
**Tariffe ferroviarie per il trasporto di materiali di quarzo.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, la intestazione della tariffa eccezionale n. 147 P V. è annullata e sostituita con la seguente:

« Materiali quarzosi di produzione nazionale, e cioè, quarzo (silice cristallizzata) in pezzi, in polvere, in granelli; ciottoli di quarzo; sabbie quarzose ».

Art. 2.

Nella Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità, di contro alle voci: « ciottoli di quarzo », « silice cristallizzata in pezzi (quarzo in pezzi) », « silice cristallizzata in polvere (quarzo in polvere) », « quarzo in pezzi anche commisto a polvere, come proviene dalle cave » e « quarzo in polvere od in granelli » è aggiunta la indicazione della tariffa eccezionale n. 147.

Inoltre, nella voce « Sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi » della nomenclatura suddetta, le parole « per vetrerie e per segare i marmi » sono soppresse.

Art. 3.

Nell'elenco delle merci fruenti dell'aumento del 300 %, di cui all'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunte le voci « Ciottoli di quarzo di origine nazionale » e « quarzo (silice cristallizzata), di produzione nazionale, in pezzi, polvere o granelli » mentre la voce « sabbia quarzosa, di produzione nazionale, per vetrerie e per segare i marmi » è modificata come segue: « sabbia quarzosa di produzione nazionale ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

*Il Ministro per le comunicazioni:*
BENNI

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL

(3557)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1938-XVI.
**Frazionamento gratuito dei titoli al portatore del prestito nazionale « rendita cinque per cento ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 118, col quale venne autorizzata l'emissione di un prestito nazionale « rendita cinque per cento »;

Veduto l'art. 9 del citato decreto, col quale si sancisce l'esenzione dalla tassa di bollo e da quella di concessione governativa, per i titoli di rendita da emettersi, in dipen-

denza della mentovata operazione; e per tutti gli atti e documenti, comunque necessari all'esecuzione di essa; e si dispone altresì che, ove occorra la registrazione di siffatti atti e documenti, essa sarà eseguita gratuitamente;

Veduto l'art. 10 del mentovato decreto, ai termini del quale le norme relative alla detta operazione, ivi compresa la ripartizione dei titoli del prestito nei vari tagli, possono emanarsi mediante decreto del Ministro per le finanze;

Ritenuto che, al fine di eliminare difficoltà insorte per le negoziazioni dei titoli di detto prestito, si rende opportuno modificare la costituzione del prestito nei singoli tagli, per meglio adeguarla alle necessità del mercato; concedendo, a tal uopo, transitoriamente, ai portatori, la facoltà di frazionare, in tagli da L. 100 e L. 500 di capitale nominale, quelli di maggior valore, con esenzione dal pagamento delle tasse di sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno, che sarà reso noto mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per la durata di sei mesi successivi, le domande, dirette a conseguire il cambio dei titoli al portatore del prestito nazionale « rendita cinque per cento », di taglio maggiore di lire cinquecento, di capitale nominale, con altri al portatore dello stesso prestito del taglio da L. 100 o di L. 500 di capitale nominale, saranno esenti dal pagamento della tassa di bollo considerata all'art. 106, lett. *b*), della tariffa allegato *A*, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e modificato, con R. decreto-legge 17 marzo 1930-VIII, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1930-VIII, n. 941; con R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1983, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 889; e con R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, num. 845.

Parimenti non si dovrà pagare la tassa per il bollo che, sui nuovi titoli da consegnarsi in dipendenza del cambio, dovrà essere applicato, a norma dell'art. 49, lettera *b*), della mentovata tariffa.

Le ricevute dei titoli presentati, agli effetti della commutazione considerata nel presente articolo, sono esenti dalla tassa per le concessioni governative, stabilita dallo art. 80 della tabella *A*, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata con l'art. 3 dell'allegato *F* al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

Art. 2.

I titoli da cambiare dovranno essere presentati ad una delle sezioni di Regia tesoreria del Regno, accompagnati con apposito elenco, distinto in due parti, nelle quali, a cura dell'esibitore, saranno descritti i titoli medesimi. Gli elenchi saranno riassunti in un riepilogo.

Siffatti elenchi, che saranno distribuiti gratuitamente presso le tesorerie, dovranno essere firmati dall'esibitore in ciascuna delle due parti, con l'indicazione del nome, del cognome, della paternità e della residenza.

L'esibitore dovrà inoltre, alla presenza del cassiere, firmare ciascuno dei titoli descritti nell'elenco.

Art. 3.

I titoli, che saranno presentati per il cambio, dovranno avere annesse tutte le relative cedole, a cominciare da quelle del semestre in corso al tempo della presentazione.

Qualora risultino annesse cedole, corrispondenti a rate semestrali anteriori a quella indicata nel precedente comma, l'esibitore dovrà provvedere alla riscossione o comunque al distacco di esse, prima di presentare i titoli per il cambio.

Art. 4.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale, ricevuti i titoli da cambiare ed i relativi elenchi e riepiloghi, riscontreranno se le indicazioni contenute in questi atti corrispondano con i titoli presentati; se i titoli abbiano le cedole indicate nel precedente art. 3, e risultino firmati; se gli elenchi e i riepiloghi siano esattamente compilati e sottoscritti, e consegneranno a ciascun esibitore, apposita ricevuta, da staccarsi da registro a matrice mod. 243 D. P., prendendo nota di essa al margine delle due parti dell'elenco.

Le ricevute dovranno contenere: l'indicazione del nome, del cognome, della parternità dell'esibitore e, eventualmente, della qualità con cui esso esibisca i titoli, nonchè l'ammontare complessivo del capitale nominale, corrispondente ai titoli presentati, e la decorrenza dei relativi interessi.

Le ricevute saranno sottoscritte dal capo della sezione e dal cassiere.

Art. 5.

L'esibitore dei titoli da frazionare è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta, che gli verrà consegnata, e dovrà chiederne l'immediata rettificazione, ove riscontri inesattezze.

Nel caso di perdita della ricevuta o di decesso dell'esibitore, prima del ritiro delle cartelle provenienti dal cambio, saranno rispettivamente applicate le norme contenute negli articoli 230 e 231 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 6.

Le sezioni di Regia tesoreria invieranno all'amministrazione del Debito pubblico, ogni decade, mediante elenco (mod. 245-*bis*), redatto in doppio esemplare, i titoli ricevuti, debitamente annullati e perforati, unendovi la seconda parte dell'elenco col quale i titoli stessi siano stati presentati, nonchè il relativo riepilogo in duplice esemplare. L'altra parte dell'elenco e un terzo esemplare del riepilogo saranno invece trattenuti presso di esse.

L'Amministrazione del Debito pubblico, ricevuti i pieghi contenenti i titoli da dividere e riscontratane la perfetta regolarità, restituirà un esemplare dell'elenco mod. 245-*bis*, annotato di ricevuta, per discarico della tesoreria mittente.

Art. 7.

La consegna dei titoli al portatore del prestito nazionale « rendita cinque per cento », destinati a sostituire quelli presentati per il cambio, sarà disposta all'esibitore di essi, risultante dall'elenco di presentazione.

La consegna sarà effettuata dalla sezione di Regia tesoreria, che avrà ricevuto i titoli da cambiare, previo ritiro della ricevuta, indicata nel precedente art. 4, e contro quietanza, su gli ordini di consegna, a norma di quanto dispone l'art. 184 del regolamento sul Debito pubblico.

Le sezioni di Regia tesoreria annoteranno, sul registro mod. 242 D. P., il carico e lo scarico dei titoli che siano presentati per essere frazionati, nonchè di quelli che ricevano per la consegna agli interessati.

Art. 8.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno sono altresì autorizzate ad effettuare, direttamente, il cambio dei titoli al portatore del prestito nazionale « rendita cinque per cento », i quali siano presentati per il frazionamento

dagli istituti o dalle banche, che parteciparono al consorzio costituito con l'art. 8 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, num. 118.

Per fruire di siffatto cambio immediato gli istituti o le banche dovranno presentare i titoli da cambiare alle sezioni di Regia tesoreria, mediante distinta, contenente la esatta ed ordinata indicazione dei titoli stessi, la data, la sottoscrizione dei propri legali rappresentanti nonchè l'impressione del sigillo dell'istituto o della banca. Le distinte saranno riassunte in riepiloghi.

In calce alla distinta i mentovati rappresentanti dovranno obbligarsi, in nome della banca o dell'istituto rappresentato, a sostituire, senza veruna contestazione, quelli, fra i titoli presentati per il cambio, che la direzione generale del Debito pubblico dichiari, successivamente, non autentici o comunque irregolari. Siffatta assunzione d'obbligo sarà esente da tassa di registro.

Art. 9.

Per il cambio diretto, considerato nel precedente art. 8, saranno osservate, dalle sezioni di Regia tesoreria, le norme indicate nel presente decreto, limitatamente alle parti che siano compatibili con la particolare natura di tale operazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1938 - Anno XVI

*Il Ministro*: Di Revel.

(3594)

### AVVISO DI RETTIFICA.

Nel testo della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, concernente l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 luglio 1938-XVI, n. 164, è incorsa la seguente omissione, che si rettifica come appresso:

All'art. 10, secondo comma, penultima riga, ove si legge: « *assistito da un vice-presidente e dai vice-presidenti di ciascun settore* », deve leggersi: « *assistito da un vice-presidente e dai presidenti e dai vice-presidenti di ciascun settore* ».

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 15 settembre 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1219, riguardante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39.

(3602)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha rimesso in data 10 settembre 1938-XVI all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno per la tassa di vendita sui carburanti.

(3603)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur.

In data 19 agosto 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Salvador Francisco Olivo, console aggiunto della Repubblica Argentina a Genova.

(3547)

In data 19 agosto 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Conrado L. Menchaca, console generale della Repubblica Argentina a Genova.

(3548)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Riordinamento dei Consorzi idraulici dell'Agro Romano.

Con R. decreto 12 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1938, al reg. 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio 229, è stata approvata la nuova ripartizione dei Consorzi idraulici dell'Agro Romano che assumono la denominazione di Consorzi di bonifica.

Conseguentemente:

*a*) Il Consorzio idraulico n. 1 mantiene invariata la sua circoscrizione territoriale e muta soltanto la sua denominazione in quella di « Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1 »;

*b*) I Consorzi idraulici nn. 2, 3 e 4, sono soppressi e vengono costituiti quattro nuovi Consorzi fra i quali viene ripartito l'insieme dei comprensori dei tre enti soppressi.

I detti Consorzi risultanti dalla nuova ripartizione assumono la seguente denominazione e numerazione progressiva:

Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1, che comprende le zone in destra del Tevere, scolanti direttamente in mare;

Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 2 comprendente le zone in destra del Tevere, a valle di Roma, scolanti nel fiume stesso;

Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 3, che comprende le zone a monte di Roma, scolanti in Tevere lungo le due rive, nonchè i territori degli antichi Consorzi idraulici n. 90 (Baccano) e n. 91 (Stracciacappe);

Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 4, che comprende le zone scolanti in Aniene, lungo le due rive;

Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 5, che comprende le zone in sinistra del Tevere, scolanti nel fiume stesso.

I predetti Consorzi nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro un semestre dalla data del presente decreto, il rispettivo elenco delle proprietà consorziate.

I terreni, che sinora hanno fatto contemporaneamente parte dei Consorzi idraulici dell'Agro Romano (nn. 2 e 3) e del Consorzio di irrigazione della media Valle del Tevere, sono estromessi dal comprensorio di quest'ultimo ente e d'ora innanzi apparterranno esclusivamente al Consorzio di bonifica n. 3.

Il Consorzio idraulico di 3ª categoria del Basso Aniene è soppresso e le sue funzioni sono trasferite al Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 4, che succede nei diritti e negli obblighi dell'altro ente anzidetto.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726, circa la competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste nei riguardi delle opere idrauliche da eseguire per la sistemazione del Tevere e dell'Aniene.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà nominato il commissario straordinario per la gestione dei nuovi Consorzi di bonifica nn. 2, 3, 4 e 5.

Al commissario straordinario spetteranno tutti i poteri attribuiti dalla legge o dallo statuto ai presidenti, ai consigli amministrativi ed all'assemblea dei proprietari.

Entro sei mesi dalla notifica del decreto, i cinque Consorzi di bonifica dovranno introdurre nello statuto le modificazioni rese necessarie dal nuovo ordinamento e sottoporle all'approvazione del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

(3580)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*pubblicazione).*

**Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 226774 | 1.043 — | Marrè *Candida* fu Giambattista ved. Devoto, dom. a Borzonasca (Genova). | Marrè *Maria-Candida* fu Giambattista ved. Devoto, dom. a Borzonasca (Genova). |
| Id. | 237500 | 182 — | Marrè *Candida* fu Gio. Batta, ved. Devoto, dom. a Chiavari (Genova). | Marrè *Maria-Candida* fu Gio-Batta ecc., come contro. |
| Id. | 241848 | 350 — | Marrè *Candida* fu Giambattista ved. di Devoto Giacomo, dom. a Chiavari (Genova). | Marrè *Maria-Candida* ecc., come contro. |
| Id. | 389499 | 700 — | Marrè *Candida* fu Gio. Batta, ved. Devoto, dom. in Chiavari (Genova). | Marrè *Maria-Candida* ecc., come contro. |
| Id. | 133055 | 280 — | Longo Agatina fu Francesco ved. di Frataccia Luciano, dom. a Catania, con usufrutto a *Morabito* Carmela fu Filadelfo ved. Longo Francesco. | Come contro, con usufrutto a *Murabito* Carmela ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 406879 | 287 — | Tricerri Clelia fu Ildebrando, moglie di Sommi *Edoardo* di Giuseppe, dom. a Mortara (Pavia) dotale. | Tricerri Clelia fu Ildebrando, moglie di Sommi *Angelo-Edoardo* ecc., come contro |
| P. R. 3,50 % | 128432 | 101,50 | Pezzana Alda fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Azeglio *Lina* di Pietro, ved. di Pezzana Giuseppe dom. in Gabiano (Alessandria). | Pezzana Alda fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Azeglio *Angela* di Pietro ecc., come contro. |
| Rendit. 5 % | 124960 | 220 — | Badaracco *Guglielma* fu Giovanni minore sotto la tutela di Barbieri Eugenia fu Domenico in Marrè, dom. a Borzonasca. | Badaracco *Guglielmo* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Barbieri Eugenia fu Domenico in Marrè, dom. a Borzonasca. |
| Id. | 115482 | 2.500 — | *Lettere* Armando di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Frattamaggiore. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Casaburi Carlo fu Rocco. | *Lettera* Armando di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Frattamaggiore. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Casaburi Carlo fu Rocco. |
| P. R. 3,50 % | 228158 | 413 — | Frairia Lorenzina fu Michele, moglie di *Frairia Lorenzo*, dom. a Campiglione (Torino). | Frairia Lorenzina-Margherita fu Michele, moglie di *Freiria Giovanni-Lorenzo*, dom. in Campiglione (Torino). |
| Id. | 202296<br>380048 | 1.750 —<br>350 — | Bazzolo *Maurizio* fu *Battista*, dom. a Verrua Savoia (Torino). | Bazzolo *Morizio Giovanni Battista* fu *Gioan-Battista*, dom. a Verrua Savoia (Torino). |
| Cons. 3,50 % | 670737<br>681592<br>686265<br>731015<br>754227<br>757047<br>763216<br>775768<br>782329<br>784544<br>843174 | 105 —<br>105 —<br>105 —<br>70 —<br>105 —<br>70 —<br>52,50<br>350 —<br>350 —<br>350 —<br>87,50 | Come la precedente. | Come la precedente. |
| P. R. 3,50 % | 168365 | 280 — | Gusmani *Angiolina* fu Pietro, moglie di Cerri Angelo, dom. a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia). Vincolato per dote della titolare. | Gusmani *Maria-Angela-Francesca-Carolina* fu Pietro, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 240755 | 140 — | Gusmani *Angiolina* fu Pietro, ecc., come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 330064 | 262,50 | Giordano *Lorenzina* di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Boves Cuneo. | Giordano *Lorenzo* di Bartolomeo, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 330065 | 52,50 | Come sopra. | Come sopra. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Buoni Nov. Tesoro 4 % (1943) | Serie G 41 | Cap. 45.000 — | La Greca *Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, con vincolo dotale. | La Greca *Elvira-Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, con vincolo dotale. |
| Id. | Serie G 569 | 10.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | Serie D 4 | 5.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | Serie E 35 | 2.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Buoni Nov. Tesoro 4 % (1940) | Serie IV 56 | 3.500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 127082 | 105 — | Treves Gino di Elia *Emanuel*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. | Treves Gino di *Elia*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. |
| Id. | 409334 | 3,50 | Treves Gino di *Samuel*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. | |
| Id. | 506094 | 35 — | De Marchi *Luciano* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Terzi Everelina di Giuseppe. | De Marchi *Luciana* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Terzi Everelina di Giuseppe. |
| Id. | 110820 | 70 — | Givonetti Aldo fu *Amato*, minore sotto la p. p. della madre Brovarone Benita ved. di Givonetti *Amato*, dom. a Roppolo (Novara). | Givonetti Aldo fu *Amabile*, minore sotto la p. p. della madre Brovarone Benita ved. di Givonetti *Amabile*, dom. a Roppolo (Novara). |
| Id. | 475555 | 52,50 | Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisa* di Domenico, ved. Callegari Pietro, dom. a Torino. | Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisabetta* di Domenico-*Menotti*, ved. Callegari Pietro, dom. a Torino. |
| Id. | 475557 | 17,50 | Come sopra. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisa* di Domenico ved. Callegari Pietro, dom. a Torino. | Come sopra. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisabetta* di Domenico-*Menotti* ved. Callegari Pietro, dom. a Torino. |
| Id. | 491670 | 147 — | Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti, ved. Callegari, dom. a Torino. | Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisabetta* ved. Domenico-Menotti, ved. Callegari, dom. a Torino. |
| Id. | 491672 | 49 — | Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti ved. Callegari Pietro, dom. a Torino. | Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisabetta* di Domenico-Menotti ved. Callegari Pietro, dom. a Torino. |
| Id. | 492870 | 409,50 | Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti ved Callegari Pietro, dom. a Torino. | Callegari Diego fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre *Elisabetta* di Domenico-Menotti ved. di Callegari Pietro, dom. a Torino. |
| Id. | 492872 | 136,50 | Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisa* di Domenico-Menotti, ved. di Callegari Pietro, dom. a Torino. | Come la precedente. Annotazione. L'usufrutto spetta a Barbieri *Elisabetta* di Domenico-Menotti ved. Callegari Pietro, dom. a Torino. |
| Id. | 450197 | 791 — | Stinga *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Terminiello Teresa fu Giuseppe. Con usufrutto vitalizio a favore di Terminiello Teresa fu Giuseppe ved. Stinga. | Stinga *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Terminiello Teresa fu Giuseppe. Con usufrutto vitalizio a favore di Terminiello Teresa fu Giuseppe ved. Stinga. |
| Cons. 3,50 % | 805988<br>805989<br>805990 | 129,50<br>56 —<br>150,50 | Cavaglia *Erminia* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino. Ipotecato per cauzione postelegrafica dovuta da Cavaglia Teresa fu Giovnni. | Cavaglia *Gisualda-Erminia-Anna* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Id. | 365046 | 70 — | Borini *Contessa Giulia* di Filippo, nubile, dom. a Reggio Emilia. | Borini *Tocoli* Contessa Giulia, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 11681 | 77 — | Leto *Saputo* Provvidenza fu Gaetano, moglie di Localio o Lo Calio Pietro, dom. in Monreale (Palermo). Vincolato per dote della titolare. | Leto *Maria-Provvidenza* fu Gaetano, moglie di Lo Calio, ecc., come contro. |
| Id. | 61352 | 23 — | Leto *Saputo* Provvidenza fu Gaetano, moglie di La Callo Pietro dom. in Monreale (Palermo). Vincolato per dote della titolare. | Leto *Maria-Provvidenza* fu Gaetano, ecc., come contro. |

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % | 201516 | 647,50 | Bolognini *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Forzani Maria di Giuseppe ved. Bolognini, dom. a Masserano (Novara). | Bolognini *Giuseppe-Mario* fu Giuseppe, minore ecc., come contro. |
| Id. | 321954 | 154 — | Come la precedente. | Come la precedente. |
| Id. | 319551 | 87,50 | Colucci *Domenico*-Speranza e Angelo fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Colucci Domenica-Speranza di Pasquale ved. Colucci, dom. a Baiano. | Colucci *Domenica*-Speranza e Angelo ecc., come contro. |
| Id. | 318953 | 255,50 | Come sopra con usufrutto a Colucci Domenica-Speranza di Pasquale. | Come sopra con usufrutto a Colucci Domenica Speranza di Pasquale. |
| Id. | 319550 | 28 — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 34560 | 17,50 | *Casacero* Maria di Antonio, nubile, dom. a Siracusa. | *Casaccio* Maria di Antonio, nubile, dom. a Siracusa. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3169) Roma, 12 agosto 1938 - Anno XVI

*Il direttore generale*: POTENZA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento.

Avviso n. 2.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 %, n. 223610, intestato a Canzi Maria fu Andrea moglie di Lodovico Ghiringhelli fu Pietro, dom. in Baggio (Milano) vincolato per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

(2605) *Il direttore generale*: POTENZA

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 83

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 732 — Data: 24 aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Carenza Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: certificato consolidato 3,50 per cento (902), rendita L. 553.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 253 — Data: 12 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Balzarano Domenico di Francesco — Titoli del Debito pubblico: 9 cartelle redimibile 3,50 per cento, rendita L. 325,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 997 — Data: 10 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Caprio Salvatore di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11269 — Data: 11 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Bellotti Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2381 — Data: 26 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Spinola-Baldeschi Marina fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

(3254) *Il direttore generale*: POTENZA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

### Avviso di rettifica.

Nell'elenco n. 4 per rettifiche di intestazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 30 agosto 1938-XVI, la rendita di L. 1.43 riferibile al certificato del prestito red. 3,50 % n. 226774 intestato a Marrè Maria Candida deve intendersi rettificata in L. 1043.

(3551)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 8 agosto 1938-XVI recante la « Determinazione del contributo sindacale dovuto per l'anno 1938 dalle aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio e del personale dipendente » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 agosto 1938-XVI, n. 194, all'art. 4, alla pag. 3600, colonna 2ª riga 11ª, ove è detto « da L. 50.001 a L. 100.000 . . L. *100* » deve invece leggersi: « da L. 50.001 a L. 100.000 . . L. *175* ».

(3550)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.